



COMUNE DI RAGUSA

**REGOLAMENTO DI SUPPLENZE
DEL PERSONALE EDUCATIVO
E DEL PERSONALE DEI NIDI COMUNALI
(delibera consiliare n. 31 del 14-3-89 come modificata
dalla delibera consiliare n.20 del 6-3-1996)**

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Sono funzionanti nel Comune di Ragusa quattro asili nido; per l'anno 1995-1996 la ricettività degli stessi è indicata a fianco di ciascuno:

Asilo Nido Palazzello 1: divezzi n.24, lattanti n.8 totale n.32

Asilo Nido Palazzello 2: divezzi n.23, lattanti n.10 totale n.33

Asilo Nido Via Carducci: divezzi n.45, lattanti n.15, totale n.60

Asilo Nido Patro: divezzi n.17, lattanti n.8, totale n.25

Per gli anni successivi la ricettività verrà stabilita secondo i criteri fissati nel Regolamento di Gestione.

La continuità e la regolarità dei servizi nei nidi comunali, durante l'assenza del personale educativo e del personale ausiliario titolare, è assicurata mediante, supplenze temporanee da conferire con le modalità previste negli articoli che seguono.

ART. 2 TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ASSENZA

Ove si presenti, per qualsiasi causa, la necessità di rimanere assente dal servizio, è fatto obbligo al personale dipendente educativo ed ausiliario, di darne tempestiva comunicazione al Coordinatore del Nido e all'Ufficio Comunale Servizi Sociali, comunque entro e non oltre le ore 9,00 del mattino al fine di permettere una rapida sostituzione.

ART. 3 CERTIFICATO MEDICO

Nel caso di assenza per malattia, anche di un solo giorno, è richiesta la presentazione del certificato medico, il quale deve essere sempre presentato al competente Ufficio Personale entro il secondo giorno dal verificarsi dell'evento morboso.

ART. 4 ASSENZA PERSONALE EDUCATIVO

Il verificarsi dell'assenza di un educatore comporta la necessità di provvedere alla nomina di un supplente nel caso in cui, accertato che non sussistano esuberanti di personale negli altri asili nido, il rapporto medio complessivo educatore-bambini, effettivamente presenti al verificarsi dell'evento, non sia superiore ad uno a sei (art.42 comma 6 D.P.R. 333).

Nel citato caso di esubero, nel rispetto dello standard suddetto, si procederà, tramite un criterio di rotazione, ad assegnare unità in esubero alla struttura ove si è verificata l'assenza.

Il ricorso alla mobilità interna è comunque limitato alla copertura di assenze brevi (massimo 3 giorni).

ART. 5 ASSENZA PERSONALE AUSILIARIO

Il verificarsi dell'assenza di unità di personale ausiliario comporta la necessità di provvedere alla nomina di una supplente nel caso in cui, accertato che non sussistano esuberanti di personale negli altri asili nido, il rapporto ausiliario-bambini, effettivamente presenti al verificarsi dell'evento, non sia superiore a quanto previsto dall'art. 22 della L.R. 214/79, cioè uno a dodici, con un minimo di tre unità per gli asili nido : "Patro", "Palazzello 1" e "Palazzello 2" e un minimo di cinque unità per l'asilo Carducci, quest'ultima disposizione relativa all'asilo Carducci va osservata a condizione che il numero dei bambini presenti non sia minore di quaranta.

Nel citato caso di esubero, nel rispetto dello standard suddetto e del numero di unità occorrenti al funzionamento del servizio, si procederà, tramite un criterio di rotazione, ad assegnare unità in esubero alla struttura ove si è verificata l'assenza.

Il ricorso alla mobilità interna è comunque limitato alla copertura di assenze brevi (Massimo 3 giorni).

ART. 6 FORMULAZIONE GRADUATORIE

Per le finalità di cui ai precedenti articoli saranno formulate due distinte graduatorie, una per supplenze in posti di personale educativo ed una per supplenze in posti di personale ausiliario, determinate mediante concorso per soli titoli, cui possono partecipare candidati di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai posti di ruolo di pari qualifica e profilo professionale.

Le graduatorie hanno validità triennale.

ART. 7 CONFERIMENTO SUPPLENZE

Divenuta esecutiva la delibera approvante gli atti concorsuali della graduatoria, l'Ufficio Comunale Servizi Sociali conferisce, man mano che se ne verifichi la necessità, la supplenza al primo nominativo disponibile della graduatoria e così di seguito, con l'obbligo di segnalare alla Ragioneria del Comune le sostituzioni al fine di evitare il superamento della disponibilità di bilancio e consentire l'eventuale tempestivo impingimento del capitolo.

ART. 8 DECADENZA RINUNCE

Decade dalla nomina il candidato, al quale sia stata conferita una supplenza, che non assuma immediatamente servizio.

Il candidato che rinunci ad una supplenza perché sta già prestando servizio presso altri enti o perché sta svolgendo momentaneamente altra attività lavorativa o perché ammalato non perde il diritto ad una successiva nomina purchè documenti l'effettiva impossibilità a prendere servizio.

ART. 9 ACCERTAMENTO IDONEITA' FISICA

E' fatto obbligo ai nominati per supplenze di produrre, all'atto della prima nomina ricevuta nel corso di un anno scolastico, un certificato medico, di data non anteriore ad un mese, rilasciato dal medico responsabile dell'USL, attestante la piena idoneità fisica all'impiego presso gli Asili Nido, attraverso gli opportuni accertamenti diagnostici e di laboratorio attestanti anche l'assenza di patologie da bacillo di Coke o di epatopatie trasmissibili.

Resta nella facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere – in qualsiasi momento – gli eventuali ulteriori accertamenti di carattere sanitario che dovessero rendersi necessari.

ART. 10
OSSERVANZA REGOLAMENTO

Durante il periodo di supplenza temporanea, il personale è tenuto all'osservanza delle disposizioni del Regolamento Organico per il personale non di ruolo.

ART. 11
TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai supplenti è attribuito il trattamento economico, assistenziale e previdenziale previsto per grado iniziale del posto provvisoriamente occupato.